

ASSOCIAZIONE PIETRO INGRAO

STATUTO

Art. 1. - E' costituita in Lenola l'associazione culturale denominata: **ASSOCIAZIONE PIETRO INGRAO**. La stessa di seguito più brevemente chiamata "Associazione" opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso. Essa è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione nel territorio ove è costituita, persegue i seguenti scopi:

- diffondere la conoscenza del pensiero, degli scritti e più in generale la figura di Pietro Ingrao, con particolare riguardo alle giovani generazioni;
- ampliare la conoscenza della figura di Pietro Ingrao, attraverso contatti fra persone, Enti ed Associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali legati alla figura di Pietro Ingrao, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Art. 3. - L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali e di formazione;
- attività editoriale: pubblicazione (sia digitali che cartacee), preparare e diffondere materiale informativo, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle attività e ricerche compiute;
- attività istituzionale: partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo; accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali; esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con la Fondazione CRS – Archivio Pietro Ingrao ed altri Enti, società e associazioni, alla realizzazione di centri culturali dedicati alla figura di Pietro Ingrao e realizzazioni di eventi culturali connesse alle proprie attività, purché tali eventi non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

Art. 4. - L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- quote associative;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti dalle iniziative sociali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 9 - Quota associativa- L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci. Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota. In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 14 punto a) del presente Statuto.

Le quote associative non sono né restituibili né rimborsabili.

Art. 10 – Soci:- Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo. Sono previste le seguenti categorie di soci: a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari; c) Soci Sostenitori; d) Soci Onorari; e) Soci Istituzionali. Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione, sempre e comunque dietro loro richiesta. Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e costituiscono il Comitato Scientifico della Associazione. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori salvo quelli Istituzionali. Sono soci istituzionali gli Enti o le Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e/o promozione dell'Associazione. Le quote di adesione dei Soci Istituzionali hanno carattere "una tantum" e non sono ripetibili.

Art. 11 - Diritti dei soci - Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali ed alle iniziative eventualmente organizzate o promosse dall'Associazione. I soci hanno inoltre diritto alla partecipazione alle assemblee, con diritto di parola e di voto. In Assemblea il socio assente può conferire delega per essere rappresentato solo ed esclusivamente ad un altro socio il quale può rappresentare solo un socio delegante.

Art. 12- Doveri del socio - Ciascun socio deve: a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; b) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari e dei Soci Istituzionali le cui quote hanno carattere "una tantum" e non sono ripetibili ; c) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo. I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 13 - Criteri di ammissione del socio - Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 14 – Recesso, esclusione e decesso del socio Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail. Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi: a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale; b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali; c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci. L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato. In tutti i casi di interruzione del

rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

Art. 15. – Anno Finanziario - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'esercizio 2016 inizia da oggi e termina il 31 Dicembre 2016.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 16. Organi della Associazione – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Presidente Onorario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 17. Assemblea dei Soci – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia la tipologia di socio ed il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la deliberazione avviene con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la deliberazione avviene con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo presso la sede dell'Associazione, tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, tramite fax o tramite mail, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione per 15 giorni all'albo della sede del relativo verbale o mediante la pubblicazione sul sito internet in apposita sezione riservata ai soci.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- elegge il Presidente onorario il quale è indicato nella persona del Sindaco Pro – tempore del Comune di Lenola e rimane in carica per tutta la durata del suo mandato amministrativo. In caso di elezioni amministrative che dovessero eleggere un nuovo Sindaco di Lenola costui subentrerà nella carica di Presidente Onorario in sostituzione del Sindaco decaduto dalla carica.
- elegge il tesoriere;
- elegge i componenti del Comitato Scientifico;
- elegge il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 18. Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti ed elegge il presidente. Il Presidente Onorario è indicato nella persona del Sindaco Pro – tempore del Comune di Lenola e rimane in carica per tutta la durata del suo mandato amministrativo. In caso di elezioni amministrative che dovessero eleggere un nuovo Sindaco di Lenola costui subentrerà nella carica di Presidente Onorario in sostituzione del Sindaco decaduto dalla carica. Il Consiglio Direttivo nomina altresì il Segretario tra i suoi componenti e nomina il Tesoriere tra i soci. Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche, autorizzate e documentate. La documentazione viene consegnata al Tesoriere il quale dopo aver avuto il mandato del C.D. effettua accanti in anticipo, saldi, rimborsi e li registra nel bilancio consuntivo.

E' il Consiglio Direttivo che approva, sulle indicazioni ricevute, tali rimborsi e da mandato al Tesoriere di agire in proposito. I tempi e i modi vengono stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 4 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con le maggioranze stabilite dall'Art.17 del presente statuto.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno la metà dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- elaborare il calendario delle attività annuali e le varie iniziative che si intende svolgere durante l'anno, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto, verbale da affiggere all'albo dell'Associazione e pubblicato sul sito internet in una apposita sezione riservata ai soci, il tutto per 15 giorni;

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione entro 10 giorni dei soci che ne fanno richiesta. Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio: a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione; b) una o più mailing list (pubbliche o private); c) uno o più news server; d) uno o più canali di comunicazione testuale/vocale/video in tempo reale; e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo. L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette. L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione.

Art. 19 – Comitato Scientifico – Il Comitato Scientifico supporta il Comitato Direttivo nella definizione degli indirizzi dell'Associazione e nell'elaborazione delle iniziative annuali e ne garantisce la serietà e la qualità culturale. Si riunisce almeno due volte l'anno. Ne fa parte di diritto un membro espresso dalle figlie e dal figlio di Pietro Ingraio.

Art. 20. Presidente – Il Presidente dura in carica quattro anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e procedere agli incassi e versamenti.

Conferisce al Segretario procura speciale per la gestione di attività straordinarie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 21 Segretario - Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente, Il Presidente Onorario ed il Comitato Scientifico per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto e ne cura la loro attuazione. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

Art. 22. – Il Tesoriere- Il Tesoriere è responsabile della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere riceve da documentazione contabile dal Presidente e ne cura l'elaborazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere con il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione (Bilancio Preventivo e Bilancio

Consuntivo), che devono essere approvati dall'assemblea ordinaria entro il giorno 30 (trenta) mese di Aprile dell'anno successivo. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.

Art. 23. Collegio Dei Proviviri – Il Collegio dei proviviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica quattro anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art.24. Durata e Scioglimento della Associazione – La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la deliberazione avviene con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In tal caso verrà nominato un liquidatore ed il patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 25. Modifiche – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Art. 26. Norma finale - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Lenola, 26 Marzo 2016